

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 695)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1959

Modificazione della denominazione e dello statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico di Modena

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2150, venne fondato l'Istituto sperimentale zootecnico di Modena, come ente morale consorziale autonomo posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed avente il compito di promuovere, favorire e coordinare l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica di quella Provincia.

Gli Enti locali, interessati alla conservazione ed al potenziamento dell'Istituto, hanno proposto di modificarne l'atto costitutivo, per attuare un più organico assetto ed estendere i compiti dell'Istituto stesso al settore lattiero-caseario, in considerazione della fondamentale importanza che ha la produzione del latte e del formaggio nell'economia agricola della zona e del notevole incremento del patrimonio dell'Ente.

Attesa l'opportunità di provvedere a tali modificazioni si è predisposto l'unito disegno di legge. Con esso viene modificata la deno-

minazione dell'ente, sopprimendo la qualifica di « sperimentale » in quanto l'Istituto deve svolgere, come ha sempre svolto, fin dalla costituzione, attività di carattere dimostrativo.

Inoltre, data la necessità di procurare all'ente adeguati mezzi finanziari, in relazione anche alle nuove finalità da perseguire, viene elevato, in rapporto all'attuale valore della moneta, da lire 5.000 a lire 300.000, il contributo annuo che gli enti devono versare per avere diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Il disegno di legge intensifica inoltre i poteri di vigilanza e controllo governativo in armonia col carattere pubblicistico dell'ente, e rinvia ad apposito regolamento ministeriale le norme sull'ordinamento interno dell'Istituto, nonchè sull'assunzione e lo stato giuridico del personale e sul relativo trattamento economico e di previdenza.

Il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena, istituito con il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2150, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, assume la denominazione di « Istituto zootecnico e caseario di Modena ».

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'Istituto ha il compito di promuovere e favorire l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, della produzione lattiero-casearia e delle attività connesse, nonché preparare tecnici e maestranze specializzati.

Tale compito potrà essere svolto in collaborazione con gli altri Enti tecnici ed economici della Provincia che operano nel settore dell'agricoltura.

L'Istituto coordina il proprio programma annuale con gli altri Istituti che svolgono attività affini nell'Italia settentrionale, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dall'attuale patrimonio;
- b) da beni di qualsiasi specie che per donazione od altro titolo pervengano all'ente.

Art. 4.

L'Istituto trae i mezzi per il suo funzionamento:

- a) dai proventi del patrimonio;
- b) dalle entrate di gestione;

c) da eventuali contributi dello Stato, e da contributi di altri enti e privati.

Art. 5.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e composto:

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente;

dal Capo dell'Ispettorato agrario compartimentale dell'Emilia;

dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena;

dal Veterinario provinciale;

da un allevatore di riconosciuta competenza in materia zootecnica;

da un rappresentante per ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con contributo continuativo non inferiore alle lire 300 mila annue.

Il direttore dell'Istituto partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e con funzioni di segretario.

I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare, per qualsiasi motivo, durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Istituto. Esso si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e straordinariamente quando il presidente lo ritenga necessario e ne facciano richiesta scritta almeno quattro componenti il Consiglio, od il Collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

- a) sul programma di azione da svolgere;
- b) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, nonchè sulle variazioni delle singole voci di entrata e di spesa del bilancio preventivo;
- c) sulla nomina, sospensione e licenziamento del personale in conformità alle norme del regolamento organico di cui al successivo articolo 12;
- d) sulle proposte di modifica dello statuto;
- e) sulla formazione dei regolamenti di cui al successivo articolo 12;
- f) su ogni altro argomento che il Presidente o il Collegio sindacale ritengano di sottoporre al suo esame.

Art. 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni ed adotta i provvedimenti di urgenza, da sottoporsi alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Art. 9.

Il direttore presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, per l'esame e la approvazione, la relazione sulla attività svolta dall'Istituto, il programma d'azione da svolgere nell'anno successivo, nonchè il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Art. 10.

L'Istituto deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- a) entro il 30 novembre il bilancio preventivo corredato del programma di azione da svolgere e della relazione del Collegio sindacale;
- b) entro il 31 marzo il conto consuntivo corredato delle relazioni sull'attività svolta e del Collegio sindacale;
- c) gli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare;
- d) le spese che impegnano il bilancio oltre l'esercizio in corso.

Art. 11.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il controllo della gestione dell'ente è affidato ad un Collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composto di tre membri di cui uno designato dallo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e gli altri, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dagli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto e che sono rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro saranno stabilite, rispettivamente, le norme di funzionamento, e di organizzazione, nonchè la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza del personale — compreso il direttore — comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Istituto stesso.